



Comune di Padova

REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

°°°

Approvato con deliberazione consiliare n. 152 del 6 luglio 1994
In vigore dal 24 agosto 1994

Modificato con deliberazione consiliare n. 175 del 13 ottobre 1997
In vigore dal 19 novembre 1997

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 12 aprile 1999
In vigore dal 18 maggio 1999

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 835 del 16 novembre 1999
In vigore dal 21 dicembre 1999

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 928 del 21 dicembre 1999
In vigore dal 26 gennaio 2000

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27 febbraio 2001
In vigore dal 17 marzo 2001

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 461 del 9 luglio 2001
In vigore dal 23 luglio 2001

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 781 dell'1 ottobre 2002
In vigore dal 15 ottobre 2002

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 685 del 30 ottobre 2007
In vigore dal 17 novembre 2007

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 586 del 30/11/2010
In vigore dal 17 dicembre 2010

INDICE

TITOLO I.....	1
ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1
<i>Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 - L'Amministrazione Comunale e il Corpo di Polizia Municipale - Funzioni del Sindaco e del Segretario Comunale.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4 - Ordinamento strutturale del Corpo di Polizia Municipale</i>	<i>2</i>
TITOLO II - ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI.....	2
<i>Art. 5 - L'organico</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6 - Rapporto gerarchico</i>	<i>2</i>
<i>Art. 7 - Attribuzioni del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 - Attribuzioni del Capo Servizio di Polizia Municipale.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 9 - Attribuzioni dei Funzionari di Polizia Municipale.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Attribuzioni degli Ispettori di Polizia Municipale.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11 - Attribuzioni degli Specialisti di Vigilanza.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Attribuzioni degli Agenti di Polizia Municipale.....</i>	<i>5</i>
TITOLO III - ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	5
<i>Art. 13 - Requisiti particolari di accesso alle varie qualifiche.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 bis - Requisiti psico-fisici</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 ter - Accertamento requisiti psico-fisici</i>	<i>9</i>
<i>Art.13 quater - Accertamento dei requisiti attitudinali</i>	<i>9</i>
<i>Art.13 quinquies - Mobilità esterna.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 - Formazione di base per Agenti allievi</i>	<i>10</i>
<i>Art. 15 - Qualificazione professionale per Sottufficiali e Ufficiali.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 - Altri corsi di istruzione professionale</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 - Aggiornamento professionale</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 - Pratica sportiva.....</i>	<i>11</i>
TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE	11
<i>Art. 19 - Uniforme di servizio</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20 - Gradi e distintivi</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21 - Arma d'ordinanza.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 - Strumenti e mezzi in dotazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 23 - Servizio in uniforme</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 - Tessera di servizio.....</i>	<i>13</i>
TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	14
<i>Art. 25 - Servizi stradali appiedati</i>	<i>14</i>
<i>Art. 26 - Servizio a bordo di veicoli.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 26/bis - Unità cinofile.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 26/ter - Squadra interventi straordinari.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 27 - Collegamento dei servizi via radio.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 28 - Servizi interni</i>	<i>15</i>
<i>Art. 29 - Obbligo di intervento e di relazione di servizio</i>	<i>16</i>
<i>Art. 30 - Ordine di servizio.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 31 - Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 32 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 33 - Servizi effettuati per conto di privati.....</i>	<i>17</i>
TITOLO VI - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO.....	17
<i>Art. 34 - Assegnazione e impiego del personale.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 35 - Guida dei veicoli ed uso di strumenti.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 36 - Prolungamento del servizio.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 37 - Mobilitazione straordinaria</i>	<i>18</i>
<i>Art. 38 - Reperibilità degli appartenenti al servizio.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 39 - Servizi essenziali in caso di sciopero</i>	<i>19</i>

TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.....	19
<i>Art. 40 - Doveri</i>	<i>19</i>
<i>Art. 41 - Divieti.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 42 - Orario e posto di servizio.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 43 - Rapporti interni al Corpo di Polizia Municipale</i>	<i>20</i>
<i>Art. 44 - Comportamento in pubblico.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 45 - Salute in servizio.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 46 - Salute del reparto inquadrato.....</i>	<i>21</i>
TITOLO VIII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE.....	21
<i>Art. 47 - Norme disciplinari</i>	<i>21</i>
<i>Art. 48 - Casi di assenza dal servizio</i>	<i>21</i>
<i>Art. 49 - Accertamenti sanitari.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 50 - Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale</i>	<i>22</i>
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	22
<i>Art. 51 - Rinvio a disposizioni generali.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 52 - Entrata in vigore del Regolamento</i>	<i>22</i>
ALLEGATO 1 - DISTINTIVI DI GRADO.....	23
ALLEGATO 2 - NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE.....	24
ALLEGATO 3 - SERVIZIO CINOFILO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	26

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e di cui alla legge regionale 9 agosto 1988 n. 40.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento organico del personale comunale.

Art. 2

L'Amministrazione Comunale e il Corpo di Polizia Municipale.

Funzioni del Sindaco e del Segretario Comunale

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, il Corpo di Polizia Municipale è costituito da una struttura organica funzionale complessa corrispondente al Settore Polizia Municipale.
2. Al Corpo di Polizia Municipale sovrintende il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, il quale definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.
3. *(Comma soppresso con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)*
4. Il Segretario Comunale, oltre alle competenze di cui al D.Lgs 18/08/2000 n. 267, assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'attività svolta nell'ambito del Settore Polizia Municipale.

Art. 3

Funzioni degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.
2. Non possono, di norma, essere impegnati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali del Corpo di Polizia Municipale.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, esercitano:
 - a) le funzioni di polizia urbana di cui all'art. 4 della legge Regionale 9 agosto 88, n. 40;
 - b) il servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - c) le funzioni di polizia giudiziaria rivestendo a tal fine la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, riferita agli addetti (agenti)agenti, o di ufficiali di polizia giudiziaria, riferita al responsabile del corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale;

- d) le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza con la sola qualifica di agente ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e a norma dell'art. 5 della stessa legge.
4. Le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge 07 marzo 1986 n. 65 ed a norma dell'art. 5 della stessa legge, previo conferimento del decreto di riconoscimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto, al quale l'Amministrazione invia la documentazione relativa ai requisiti di cui all'art. 5, 2° comma, della citata legge 65/86 nonché gli esiti degli accertamenti sanitari eseguiti anche al fine del porto dell'arma.
(comma aggiunto con delib. C. C. n. 175 del 13 ottobre 1997 e modificato con delib. G. C. n. 835 del 16 novembre 1999)

Art. 4

Ordinamento strutturale del Corpo di Polizia Municipale

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Il Corpo di Polizia Municipale è costituito dagli uffici amministrativi di direzione e di coordinamento e da strutture tecnico-operative, in rapporto alle esigenze del Comune e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano l'organizzazione del lavoro e l'assetto organico degli enti.
2. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 5

L'organico

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. L'organico del Corpo di Polizia Municipale - di cui alla tabella annessa al Regolamento organico del personale comunale - è determinato dal Consiglio Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.
2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dagli artt. 7, comma II, della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, e art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 165/2001.

Art. 6

Rapporto gerarchico

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori diretti e dalle Autorità competenti per singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico.
2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio anche individuando il responsabile dei singoli procedimenti ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Regolamento comunale di attuazione.

3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 7

Attribuzioni del Comandante del Corpo di Polizia Municipale *(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)*

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore suo delegato dell'addestramento e della gestione tecnica e amministrativa del Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate al Settore.
2. Nell'organizzazione generale dei servizi, al Comandante spetta in particolare, di:
 - a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi conformemente agli obiettivi ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - b) disporre, in conformità del Regolamento organico del personale comunale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;
 - c) coordinare i servizi del Corpo con quelli di altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese preventivamente stabilite dal Sindaco;
 - d) mantenere i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del Comune o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;
 - e) rappresentare il Corpo di Polizia Municipale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - f) presiedere alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Municipale;
 - g) rispondere al Sindaco, o all'Assessore suo delegato, dei risultati rispetto alle direttive ricevute mediante relazioni periodiche.
3. Il Comandante promuove ogni forma di collaborazione con gli altri Settori Comunali favorendo la costituzione di gruppi di lavoro e valorizzando l'attività collegiale secondo le competenze necessarie.
4. Egli esercita inoltre le attività riguardanti la ricerca, la progettazione, lo studio per la messa a punto e la gestione dei programmi a medio ed a lungo termine stabiliti dagli organi decisionali dell'Ente; tali attività comportano ampia autonomia di individuazione, organizzazione e di impiego delle risorse nonché l'elaborazione di dati e lavori notevolmente complessi.
5. Egli ha la direzione, la sorveglianza e la responsabilità del Corpo; è responsabile dell'andamento dei servizi e della buona conservazione dei materiali; ha l'obbligo di formulare le proposte atte a migliorare, perfezionare e completare i servizi, curandone il buon andamento.

Art. 8

Attribuzioni del Capo Servizio di Polizia Municipale *(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)*

1. Il Dirigente Capo Servizio coadiuva il Dirigente Capo Settore (Comandante) nell'espletamento dei suoi compiti, coordinando nell'ambito del Settore i servizi di cui è responsabile.
Inoltre:
 - a) segnala le necessità del personale ed ogni altro evento, circostanza od inconveniente che interessino il servizio;
 - b) provvede alla compilazione degli ordini di servizio dei Funzionari, avendo cura che le prestazioni siano equamente distribuite;

- c) rappresenta l'ente, nei casi stabiliti dalla Giunta Comunale così come previsto dalla legge e dallo Statuto comunale;
- d) coordina le attività alle quali è preposto, il lavoro e le iniziative delle unità operative appartenenti al medesimo servizio;
- e) organizza e controlla le procedure di lavoro secondo criteri di collegialità, con particolare riguardo al lavoro di gruppo;
- f) promuove gruppi di lavoro e la verifica dei risultati, la cura e lo studio di proposte operative per la realizzazione dei programmi generali dell'ente;
- g) esplica ogni altra funzione prevista dalla legge o specificamente individuata dall'Amministrazione Comunale, adottando i relativi provvedimenti.

Art. 9

Attribuzioni dei Funzionari di Polizia Municipale

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. I Funzionari di Polizia Municipale sono responsabili del regolare funzionamento delle unità operative cui sono preposti; intervengono tempestivamente con disposizioni, suggerimenti e consigli nei confronti del personale per un corretto espletamento del servizio; curano che gli addetti alla Polizia Municipale e coloro che collaborano con essi svolgano il servizio secondo le istruzioni ricevute.
2. Le attività del funzionario di P.M., caratterizzate da adeguata iniziativa, comprendono in particolare:
 - a) il coordinamento e la verifica delle attività degli addetti appartenenti alla sua Unità operativa complessa;
 - b) l'istruttoria dei procedimenti di cui è responsabile, compresa l'indizione di riunioni anche intersettoriali;
 - c) l'elaborazione di studi e pareri;
 - d) la redazione di atti deliberativi;
 - e) le istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - f) la disciplina del personale assegnato, adottando le opportune iniziative, finalizzate ai risultati richiesti.

Art. 10

Attribuzioni degli Ispettori di Polizia Municipale

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Gli Ispettori di Polizia Municipale collaborano con i rispettivi Funzionari ed hanno la responsabilità diretta delle unità operative di cui coordinano l'attività.
2. In particolare:
 - a) curano la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
 - b) provvedono alla distribuzione degli Agenti e degli Specialisti di Vigilanza ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante e dai superiori diretti;
 - c) affrontano i problemi della circolazione stradale nel territorio di competenza, sia globalmente che per singole strade ed incroci, e analizzano ogni causa di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, avanzando proposte e suggerimenti utili per ogni miglioramento.

Art. 11

Attribuzioni degli Specialisti di Vigilanza

(articolo modificato integralmente con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Gli Specialisti di vigilanza possiedono buone conoscenze plurispecialistiche ed un grado d'esperienza pluriennale; svolgono attività a notevole contenuto tecnico con responsabilità di gestione e risultato in relazione a diversi processi produttivi/amministrativi. Tali attività possono essere caratterizzate da elevata complessità, gestite anche tra unità organizzative diverse, relazioni esterne dirette con rappresentanza istituzionale su delega del Comandante e relazioni con gli utenti di natura diretta e negoziale.
2. Coordinano i dipendenti della categoria inferiore nella programmazione e nella gestione delle attività; curano la disciplina e l'impiego tecnico/operativo del personale e forniscono istruzioni nelle aree operative di competenza; si occupano dell'istruttoria formale delle pratiche e dei provvedimenti specifici ed elaborano dati e programmi nelle materie di competenza.
3. Svolgono inoltre attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia Municipale, utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai competenti uffici eventuali situazioni rilevanti. Possono compiere tutti gli atti previsti dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di base dell'area di vigilanza; conducono tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti alla Polizia Municipale.

Art. 12

Attribuzioni degli Agenti di Polizia Municipale

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Gli Agenti di Polizia Municipale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3 del presente Regolamento con particolare riguardo ai servizi loro affidati.
2. Essi prestano il loro servizio appiedati o a bordo di veicoli utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13

Requisiti particolari di accesso alle varie qualifiche

(articolo aggiunto con delib. G. C. n. 263 del 12 aprile 1999)

Ad integrazione delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti per l'accesso al Corpo di P.M. gli aspiranti alle varie qualifiche devono possedere i seguenti requisiti:

- a) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Municipale;
- b) titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal regolamento dei Concorsi;
- c) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5 - secondo comma, della Legge 65/1986. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione, che sono stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998 n. 230;
- d) di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli da individuare espressamente nel bando di concorso in relazione alle mansioni;
- e) (comma modificato con delib. G.C. n 835 del 16 novembre 1999)

- f) essere in grado di condurre autoveicoli, motocicli e velocipedi. Il Regolamento concorsi disciplina la conseguente procedura di accertamento in relazione alle mansioni/specializzazioni richieste al personale da assumere.

Art. 13 bis

Requisiti psico-fisici

(articolo modificato con delib. G. C. n. 928 del 21 dicembre 1999)

I candidati ai concorsi devono essere in possesso dei seguenti requisiti psicofisici:

- a. idoneità fisica e psichica al servizio di Polizia Municipale;
- b. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. E' da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali. Sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti;
- c. visus non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle 3 diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico o ipermetropico), 3 diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto, 3 diottrie quale somma dei singoli vizi, fermo restando che il visus ad occhio nudo per ciascun occhio non deve essere inferiore al valore di 5 decimi;
- d. funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binaurale entro il 20%);
- e. sono da considerare imperfezioni e infermità psico-fisiche - che comportano l'esclusione dalle procedure concorsuali - quelle di seguito specificate:
 - l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
 - disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binaurale superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; malformazioni ed alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, di faringe, laringe e trachea, quando causino importanti disturbi funzionali;
 - le malformazioni, disfunzioni, patologie ed esiti di lesioni di palpebre e ciglia (anche se limitate ad un solo occhio), le malformazioni, malattie croniche e gli esiti di lesioni di ghiandole e vie lacrimali quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I disturbi della motilità del globo oculare quando causino diplopia o i deficit visivi suddetti, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);
 - le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni di labbra, lingua, tessuti molli della bocca, o di malformazioni, lesioni o interventi chirurgici correttivi le patologie del complesso maxillo facciale o dell'articolazione temporo-mandibolare che producano gravi disturbi funzionali;
 - le malformazioni ed esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinino rilevanti disturbi funzionali. Rientrano in questo gruppo: mancanza o inefficienza (per parodontopatie, carie distruente o anomalie dentarie) del maggior numero di denti, o di almeno otto tra incisivi e canini; le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale; gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite. La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante, così come l'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente

mancante solo se non presenta segni clinici o radiologici di perimplantite ed inefficienza;

- malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; incontinenza urinaria;
- disarmonie somatiche e costituzionali di grado rilevante quali l'obesità ($IMC \geq 30 \text{ Kg/m}^2$) e la gracilità costituzionale ($IMC < 20 \text{ Kg/m}^2$);
- i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico. Rientrano in questo gruppo: diabete mellito di tipo I e di tipo II; ipercolesterolemia (colesterolemia totale $> 280 \text{ mg/dl}$, e/o indicazione al trattamento con statine e/o altri ipocolesterolemizzanti orali), ipertrigliceridemie (Trigliceridemia totale $> 250 \text{ mg/dl}$ o trattamento con farmaci), Iperlipidemie miste; fenilchetonuria, alcaptonuria, omocistinuria, ossaluria e simili;
- le endocrinopatie. Rientrano in questo gruppo: malattie del sistema ipotalamoipofisario; ipogonadismi primitivi e secondari; malattie del corticosurrene; sindromi tiroidee (M. di Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi) e altre malattie della tiroide in terapia ormonale soppressiva o sostitutiva; feocromocitoma, paraganglioma; malattie delle paratiroidi;
- i deficit quantitativi e qualitativi degli enzimi. Rientrano in questo gruppo: glicosuria normoglicemica (due determinazioni in due settimane); Sindrome di Gilbert con bilirubinemia diretta $> 5 \text{ mg/dl}$; deficit, anche parziale, di G6PDH; diabete insipido; porfirie, glicogenosi, tesaurisismi, sindrome di Ehlers-Danlos, S. di Marfan;
- le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di limitazioni funzionali o siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristica di cronicità e/o evolutività. Rientrano in questo gruppo: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, ad esclusione del complesso primario; il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per HIV; la positività per HBV o per HCV che non sia accompagnata a epatopatia cronica, non è causa di non idoneità;
- le malattie primitive del sangue e degli organi ematopoietici di apprezzabile entità (la microcitemia costituzionale non è causa di esclusione in base alla presenza di $Hb > 11 \text{ g/dl}$, regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi);
- le malattie secondarie del sangue e degli organi ematopoietici;
- l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, debitamente accertate e/o documentate. Rientrano in questo gruppo: soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria valori di VEMS $<$ all'80% teorico per età o che, con prove di funzionalità respiratoria negativa presentino test di stimolazione bronchiale aspecifico con metacolina con PD 20% FEV1 $<$ 800 microgrammi; rinite con PFR basali con VEMS $<$ 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti; soggetti allergici stagionali con PFR basali con VEMS $<$ 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti;
- le sindromi di immunodeficienza anche in fase asintomatica, quali l'agammaglobulinemia, le ipogammaglobulinemie, difetti di classi e sottoclassi anticorpali, incluse le IgA, difetti dell'immunità cellulare specifica ed aspecifica, difetti del complemento;
- le malattie sistemiche del connettivo (LES, artrite reumatoide, S. di Sjogren, la panarterite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista);
- i tumori maligni;
- i tumori benigni ed i loro esiti, quando per estensione, sede, volume o numero, producano rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali;
- le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, i distorsioni della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. Rientrano in questo gruppo: lo stato di male asmatico, le bronchiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema, la malattia bollosa del polmone, il documentato pneumotorace spontaneo recidivante, gli esiti anche lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali, l'obliterazione del seno costofrenico, la scissurite aspecifica; gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali;

- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo, comprese tutte le ernie viscerali (inclusa l'ernia jatale), ad esclusione della punta d'ernia inguinale;
- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo, che per natura sede e grado, producano rilevanti disturbi funzionali;
- gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere, indipendentemente dallo stato funzionale (gli esiti di appendicectomia sono esclusi);
- le malformazioni, malposizioni, patologie ed esiti del rene, pelvi, uretere, vescica ed uretra, che siano causa di importanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: agenesia renale, reni sovranumerari con vascolarizzazione ed apparato escretore propri, anomalie di forma (rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna) di sede (ectopia pelvica congenita, ptosi renale di 3° grado), o ptosi renale di 1° e 2° grado con importanti alterazioni funzionali; malattie croniche del rene quali le nefropatie congenite (rene policistico), le glomerulonefriti e le pielonefriti croniche; le litiasi delle vie urinarie con dilatazione a monte dell'apparato escretore e/o con ripercussione sulla funzionalità renale; anomalie di numero forma e sede di pelvi ed uretere, che comportino ostruzione al deflusso urinario con dilatazione a monte o alterazione della clearance della creatinina; le malformazioni e le malattie della vescica escluse le semplici forme batteriche e parassitarie senza esiti; le malformazioni, stenosi e dilatazione dell'uretra con manifesti disturbi della minzione;
- le malformazioni e malposizioni del cuore e dei grossi vasi; le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti. Rientrano in questo gruppo: destrocardia, cardiopatie congenite e loro esiti; trapianto cardiaco, le protesi vascolari, le protesi valvolari, gli esiti di interventi riparativi e/o sostitutivi sulle strutture valvolari e sui grossi vasi; gli esiti di correzione di difetti e malattie cardiaci, vascolari e coronarici, con angioplastica, con o senza apposizione di stent, o con altra procedura interventistica percutanea; le patologie valvolari (incluso prollasso della mitrale, valvola aortica bicuspidata senza alterazioni emodinamiche), le stenosi valvolari; le insufficienze valvolari che non siano riconducibili alla normalità per età; gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite; la pregressa endocardite, la pregressa miocardite;
- le gravi turbe del ritmo cardiaco e le anomalie del sistema di conduzione specifico di conduzione. Rientrano in questo gruppo: le pre-eccitazioni ventricolari, compresa la conduzione AV accelerata, se espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; il blocco di branca sinistro completo; il blocco AV di I° e II° grado che non siano espressione di adattamento cardiovascolare, e/o in assenza di ulteriori dati clinico-strumentali che controindichino l'impiego con rilevante impegno fisico; il blocco AV di III° grado; la presenza di pace-maker o altri dispositivi per la terapia elettrica della aritmie; pregressi interventi di ablazione di via anomala, o di foci elettrici anomali, anche se senza esiti funzionali; l'extrasistolia ventricolare in presenza di cardiopatia organica e/o con chiara correlazione con lo sforzo fisico e/o con aspetti elettrofisiologici considerati a rischio, o che abbisognino di terapia antiaritmica; le aritmie sopraventricolari frequenti e/o ripetitive clinicamente rilevanti o che abbisognino di terapia antiaritmica;
- l'ipertensione arteriosa, anche se ben compensata da terapia farmacologica;
- le angiodisplasie, le altre patologie di arterie, di capillari, e vasi linfatici con disturbi trofici e/o funzionali. Le patologie venose e loro esiti, con disturbi trofici e funzionali;
- le alterazioni congenite ed acquisite, croniche, della cute e degli annessi cutanei, estese o gravi o che, per sede ed estensione, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche;
- le patologie e loro esiti, anche se di natura traumatica, dell'apparato muscolo-scheletrico, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e sinoviali, che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: malattie endocrino-metaboliche, infiammatorie, osteodistrofiche, osteocondrosiche e sistemiche; scoliosi rilevanti la shici ampia di almeno due archi vertebrali, ed altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali; le ernie discali e loro esiti

chirurgici; le discopatie se associate a segni clinici e/o strumentali di sofferenza radicolare. La presenza di endo ed artroprotesi di importanti articolazioni: la sola presenza di mezzi di osteosintesi, in assenza di segni clinici e/o radiografici di intolleranza o di importante limitazione funzionale, non è causa di non idoneità. Mancanza o perdita funzionale permanente di un dito della mano, o delle falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano, falangi ungueali di cinque dita fra le mani, escluse quelle dei pollici, un alluce, due dita di un piede. Dismetria fra gli arti inferiori superiore a 3 cm, ginocchio valgo con distanza intermalleolare > a 6 cm, ginocchio varo con distanza intercondiloidea > 8 cm, sinostosi tarsale e radioulnare, piede cavo o piatto di grado elevato, alluce valgo, dito a martello con sublussazione metatarso falangeo, le dita sovranumerarie;

- le imperfezioni o infermità non specificate nel suddetto elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo a svolgere il servizio di polizia municipale senza limitazioni di impiego.

Le patologie acute intercorrenti fanno rinviare il giudizio di idoneità.

Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al presente articolo in caso di progressione interna - anche tramite procedura concorsuale - di personale comunale qualora gli aspiranti ricoprano un profilo di Polizia Municipale e siano in possesso della qualifica di Agente di P.S..

Art. 13 ter

Accertamento requisiti psico-fisici

(articolo modificato con delib. G. C. n. 835 del 16 novembre 1999)

1. L'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici viene effettuato sul personale da assumere da un Collegio sanitario dell'ULSS/Settore Igiene Pubblica di Padova che deve tenere conto degli indispensabili requisiti previsti al precedente art. 13 bis.
2. Il mancato possesso dei requisiti indicati dal precedente articolo 13 bis comporta l'esclusione dalle procedure di reclutamento.

Art.13 quater

Accertamento dei requisiti attitudinali

(articolo aggiunto con delib. G. C. n. 263 del 12 aprile 1999)

1. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bando di concorso per la copertura dei posti, può disporre che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove di esame, siano sottoposti ad una prova psico-attitudinale, stabilendone i criteri, modalità e condizioni.
2. L'esito negativo della prova psico-attitudinale comporta l'esclusione dal concorso.

Art.13 quinquies

Mobilità esterna

(articolo aggiunto con delib. G. C. n. 685 del 30 ottobre 2007)

1. I vincitori di concorso, firmatari del contratto di assunzione a tempo indeterminato o il personale interessato alle procedure di mobilità volontaria, potranno richiedere la mobilità ex articolo 30 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altra forma di mobilità volontaria analoga, presso altro Ente, non prima di cinque anni decorrenti dalla data di inserimento nel Comune di Padova.

Art. 14

Formazione di base per Agenti allievi

*(articolo modificato con delib. G.C. n. 95 del 27 febbraio 2001
e n. 461 del 9 luglio 2001)*

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare, per un periodo di due mesi, specifici corsi di formazione di base organizzati dal Comando.
2. Il corso è completato da un periodo di addestramento pratico nei servizi operativi del Corpo di Polizia Municipale.
3. Di norma i Vigili di prima nomina presteranno servizio di viabilità esterna per un periodo di almeno cinque anni, salvo casi particolari, valutati di volta in volta dal Comandante.
4. Il personale dell'area direttiva categoria D, con più di cinquantacinque anni d'età può, su richiesta, essere esonerato dai servizi notturni.
5. Il personale di categoria C e gli Specialisti di Vigilanza con più di cinquant'anni di età può, su richiesta, essere esonerato dai servizi notturni e sono automaticamente esonerati dalla reperibilità.

Art. 15

Qualificazione professionale per Sottufficiali e Ufficiali

(articolo modificato con delib. G.C. n. 95 del 27 febbraio 2001)

1. I vincitori di concorsi per posti di Sottufficiali e Ufficiali sono tenuti, a norma della legge regionale 9 agosto 1988 n. 40, a frequentare, specifico corso di qualificazione professionale organizzato dal Comando.

Art. 16

Altri corsi di istruzione professionale

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Tutto il personale del Corpo di Polizia Municipale viene addestrato al pronto soccorso sul posto e segue anche periodici corsi di aggiornamento.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono frequentare corsi di lingue, anche tramite istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione in lingua straniera; tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami da tenere ogni tre anni.
3. Il Comando organizza appositi corsi di difesa personale utilizzando istruttori abilitati, anche appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 17

Aggiornamento professionale

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. L'aggiornamento professionale viene costantemente assicurato all'interno del Corpo di Polizia Municipale mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di

lavoro di rilevante importanza; l'aggiornamento viene perseguito anche mediante la partecipazione a seminari e giornate di studio.

2. La formazione degli addetti alla Polizia Municipale viene effettuata in conformità alla normativa sulla formazione del personale prevista dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40, dal Regolamento organico del Personale comunale e dall'art. 4 comma 2 lettera d) ed art. 23 del C.C.N.L. 1998/2001 del C.C.N.L. Regioni/Autonomie locali.
3. La partecipazione con profitto ai corsi di aggiornamento o di riqualificazione professionale promossi o riconosciuti dalla Regione o dal Comune, mediante rilascio di apposita certificazione di frequenza, costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del Corpo, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento Comunale dei Concorsi.

Art. 18

Pratica sportiva

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Allo scopo di preservare l'equilibrio psico-fisico e il miglioramento professionale, l'Amministrazione Comunale promuove e contribuisce alla gestione economica dell'attività sportiva effettuata dal personale del Corpo di Polizia Municipale. A tal fine è stato istituito il Gruppo Sportivo della Polizia Municipale di Padova, di cui tutti gli appartenenti il Corpo possono far parte.
2. L'attività ludico-sportiva, la partecipazione a tornei, gli allenamenti e la pratica sportiva in genere, si svolgono al di fuori del normale orario di servizio.
3. Il Comandante è autorizzato a disporre la partecipazione di una rappresentanza a tornei e/o campionati nazionali riservati alle Forze di Polizia, per non più di due nell'arco di ogni anno.

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 19

Uniforme di servizio

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono determinate dalla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33 e successive modificazioni.
3. I periodi di fornitura, le quantità dei capi delle uniformi, gli accessori da indossare, nonché gli oggetti di equipaggiamento personale, sono stabiliti dall'apposito Regolamento della massa vestiaria per il personale comunale. Per speciali servizi di rappresentanza e scorta al Gonfalone sarà adottata l'alta uniforme.
4. Per il personale di area direttiva e dirigenziale potrà essere adottata l'uniforme di gala.

5. E' fatto obbligo al personale addetto al servizio di polizia della strada, in orario notturno o con scarsa visibilità, di indossare i manicotti e il copriberetto gommato di color bianco rifrangente; è fatto divieto a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 20

Gradi e distintivi

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, in base alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33, e all'art. 6 della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, con le specificazioni riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
2. I fregi e gli altri distintivi indicanti l'appartenenza alle varie specialità (cinofili, interpreti, motociclisti, squadra sociale, quartieristi, ecc.), sono descritti nel Regolamento della massa vestiario, il quale precisa pure le modalità per l'applicazione sull'uniforme e l'uso.
3. Sull'uniforme possono essere portate le decorazioni al valor civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso.
4. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, previa proposta del Comandante.

Art. 21

Arma d'ordinanza

*(articolo sostituito con delib. G.C. n. 835 del 16 novembre 1999
e modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)*

1. Il servizio di Polizia Municipale comporta l'uso delle armi.
2. Il personale in servizio, in possesso del decreto di riconoscimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici necessari al rilascio dei porto d'armi, è dotato dell'arma d'ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale di attuazione del Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 del tipo pistola semiautomatica calibro 7,65, 9 corto o 9x21.
3. L'arma deve essere portata indosso durante il servizio, secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al secondo* comma; essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge. *(v. delib. G. C. n. 928 del 21/12/1999)
4. Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.
5. Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
6. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine il Comandante, o persona competente da lui delegata, esegue periodici controlli delle armi in dotazione per verificarne il funzionamento.
7. Il personale in servizio al 31 dicembre 1999 non abilitato - in sede di accesso al Corpo - al porto dell'arma per difesa personale svolge tutte le funzioni istituzionali di competenza ad esclusione di quelle riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 22

Strumenti e mezzi in dotazione

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono disciplinati in conformità all'art. 6 della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33.
2. Gli strumenti e le apparecchiature vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli addetti, che avranno cura di usarli correttamente e di conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità.
3. E' fatto obbligo di denunciare ai competenti organi di polizia ed al Comando lo smarrimento o la sottrazione di strumenti o apparecchiature di servizio o del distintivo di riconoscimento personale.

Art. 23

Servizio in uniforme

*(articolo modificato con delib. G.C. n. 95 del 27 febbraio 2001
e con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)*

1. Durante l'orario di espletamento del servizio tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale debbono vestire l'uniforme regolamentare, averne la massima cura, curare l'aspetto e tenere un contegno consono alla qualifica rivestita.
2. Gli appartenenti al Corpo sono muniti della tessera di servizio.
3. La dispensa temporanea dall'indossare l'uniforme durante il servizio, può essere accordata solo dal Comandante:
 - a) quando ciò sia necessario per l'espletamento del servizio;
 - b) per motivi di salute su presentazione di idonea certificazione medica.

Art. 24

Tessera di servizio

*(articolo modificato con delib. C.C. n. 175 del 13 ottobre 1997
e con delib. G.C. n. 95 del 27 febbraio 2001)*

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6 comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 per il personale abilitato al porto dell'arma.
2. Il modello della tessera è conforme a quello previsto dalla normativa regionale.
3. Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio esterno debbono sempre portare con sé la tessera di servizio.
4. Il documento è valido fino al cambio di qualifica.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 25

Servizi stradali appiedati

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Sono considerati servizi appiedati:
 - a) regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle vie cittadine;
 - b) presidio degli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
 - c) servizio misto nelle intersezioni ed attività mobile nelle strade adiacenti lungo un itinerario entro un certo raggio;
 - d) servizio mobile lungo un itinerario, di ordine, di sicurezza, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 26

Servizio a bordo di veicoli

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. I servizi appiedati possono essere integrati con servizi su veicoli, secondo le opportune direttive e modalità d'impiego impartite dal Comandante.
2. Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.
3. Coloro che hanno in consegna un veicolo di servizio devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. *(comma abrogato con deliberazione di G.C. n. 586 del 30/11/2010)*

Art. 26/bis

Unità cinofile

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Le unità cinofile, composte dal binomio uomo-cane, sono formate da personale volontario componente il Corpo. Vengono impiegate negli specifici servizi d'istituto, secondo le esigenze operative ed in ausilio ad altri operatori di Polizia Municipale.
2. Il Comando curerà la formazione e l'operatività delle unità cinofile, nei servizi d'istituto, e riconosce un'autonomia di gestione nell'ambito delle direttive e della programmazione del Comando.
3. Il personale che ne fa richiesta è inviato, dopo la verifica del possesso dei requisiti, ad un corso di formazione tecnico-professionale per conseguire le abilitazioni alla conduzione-istruzione del cane di Polizia Municipale, in tutti gli aspetti operativi.

4. Il personale che non risulta idoneo, che non consegue le abilitazioni, che non risulti idoneo alle verifiche periodiche per due volte consecutive, non può essere impiegato nella squadra cinofila.
5. Il personale espletterà i servizi comuni con il cane.
6. Il conduttore è l'unico responsabile delle modalità d'intervento del servizio.
7. Il servizio va integrato con le specifiche riportate nell'allegato 3 del presente Regolamento.

Art. 26/ter

Squadra interventi straordinari

(articolo introdotto con delib. G.C. n. 781 dell'1 ottobre 2002)

1. La Squadra Interventi Straordinari è formata da personale volontario, dotato di specifica preparazione professionale.
2. La Squadra Interventi Straordinari è impiegata:
 - in soccorso ai colleghi in difficoltà ed in supporto operativo e repressivo negli interventi ad elevato rischio per l'incolumità personale;
 - nei servizi preordinati del Comando, anche in collaborazione e/o richiesta con le altre forze di polizia, finalizzati a garantire e preservare la sicurezza urbana;
 - nell'attività di controllo del territorio e per assolvere tutte le funzioni istituzionali particolarmente a rischio da cui sia presumibile che possa derivare pericolo alle persone e alle cose, quali: pattugliamento degli argini e dei parchi, sgombero di edifici occupati abusivamente, controllo campi nomadi, trattamenti sanitari obbligatori, presidio dei siti sensibili.
3. La Squadra Interventi Straordinari, al fine di adempiere con la massima efficacia alle specifiche funzioni, è dotata di veicoli e attrezzature idonei.

Art. 27

Collegamento dei servizi via radio

1. I servizi esterni sono collegati con apparecchio ricetrasmittente alla Centrale Operativa.
2. Gli addetti muniti di radio devono mantenere costantemente il collegamento con la Centrale Operativa; essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dalla stessa.
3. In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro preventivamente stabilito.

Art. 28

Servizi interni

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Ai servizi interni è addetto di preferenza personale anziano o invalido per servizio appartenente al Corpo di Polizia Municipale.
2. I servizi interni attengono sia ai compiti d'istituto che a compiti burocratici di natura amministrativa; ai primi è addetto esclusivamente personale amministrativo appartenente al Corpo di Polizia Municipale mentre ai secondi è addetto personale appartenente al Corpo o altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 29

Obbligo di intervento e di relazione di servizio

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale hanno l'obbligo di intervenire in tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto durante tutto l'orario di servizio.
2. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con la Centrale Operativa.
3. Gli addetti a tali servizi hanno il compito di intervenire nelle località indicate e secondo le istruzioni impartite dalla Centrale Operativa per tutte le necessità di pronto intervento.
4. L'intervento diviene prioritario o esclusivo in caso di ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero di ordine di servizio o incluso nel programma di lavoro assegnato; su richiesta del personale, il superiore è tenuto a confermare per iscritto l'ordine impartito verbalmente.
5. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, sono esclusi dall'obbligo di intervento per compiti riservati dall'Amministrazione comunale o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate, salvi i casi eccezionali e urgenti.
6. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.
7. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al Corpo di Polizia Municipale deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
8. Il dipendente deve redigere sempre una relazione di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
9. Per le necessità gestionali del Comando e allo scopo di raccogliere dati statistici, tutti gli addetti al servizio esterno di viabilità ed interno compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati e dell'attività svolta.

Art. 30

Ordine di servizio

1. Il Comandante, o chi lo sostituisce, nel rispetto degli obiettivi e dei programmi fissati dal Sindaco, o dall'Assessore suo delegato, dispone gli ordini di servizio.
2. Questi possono contemplare disposizioni particolari, programmi di lavoro e trasferimenti o assegnazione di personale. I trasferimenti e l'assegnazione di personale possono avvenire anche su richiesta - solo per giusta motivazione - previo avviso preventivo all'interessato.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio con congruo anticipo e anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 31

Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

1. Nell'ambito dei compiti di istituto, il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori dell'Amministrazione comunale deve essere autorizzato singolarmente dal Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale.

Art. 32

Servizi esterni presso altre Amministrazioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta.
2. Tali servizi vengono prestati previa intese tra le Amministrazioni interessate e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
3. In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il Sindaco può ordinare il "distacco". Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal Regolamento organico del personale per le missioni e trasferte dei dipendenti; al Comune di Padova spetta il rimborso delle spese sostenute per l'impiego del predetto personale.
4. Il Comandante della Polizia Municipale gestisce direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da particolari situazioni legate alla circolazione, a manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Art. 33

Servizi effettuati per conto di privati

1. Il Sindaco può autorizzare il Comandante all'effettuazione di servizi per conto e su richiesta di enti privati o di singoli cittadini; tali servizi possono riguardare soltanto compiti propri delle funzioni d'istituto del Corpo di Polizia Municipale.
2. La tariffa per i servizi suddetti viene stabilita dalla Giunta Comunale ed è incamerata dalla Tesoreria comunale.

TITOLO VI

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 34

Assegnazione e impiego del personale

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, secondo le direttive del Sindaco, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro, informate le Organizzazioni Sindacali.

Art. 35

Guida dei veicoli ed uso di strumenti

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Per i servizi di cui all'art. 28, il Comandante affida la guida dei veicoli in dotazione al Corpo al personale incaricato, munito di titolo abilitativo richiesto. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo.
2. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.
3. I mezzi di trasporto, di proprietà comunale e assegnati in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, non possono essere usati che per ragioni di servizio.
4. In attesa di dotare gli addetti dell'apposita patente speciale prevista dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per chi fa uso della propria patente di guida, l'Amministrazione Comunale provvederà a fornire copertura assicurativa per eventuali danni fisici procurati a terzi e danni conseguenti ad un eventuale ritiro della patente di guida personale.

Art. 36

Prolungamento del servizio

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio nei seguenti casi:
 - a) per portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) per far fronte a situazioni di emergenza anche in assenza di ordini superiori;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo quando è richiesto il "cambio sul posto";
 - d) per disposizioni del Comandante, o in sua assenza del Funzionario responsabile del servizio in occasione di particolari o straordinarie esigenze d'istituto da comunicarsi in seguito anche al Capo Settore Personale.

Art. 37

Mobilitazione straordinaria

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate tali dall'amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi fornendo, ove occorra, la disponibilità nelle ore libere.
2. Al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria, il Comandante, nell'ambito di contingenti prefissati, può sospendere licenze e permessi ordinari in occasione di:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie;
 - b) festività natalizie, pasquali o altre manifestazioni, sia di carattere religioso che civile, le quali per la loro peculiarità necessitano di tutto il personale.

Art. 38
Reperibilità degli appartenenti al servizio

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante può disporre turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi d'istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni previste dall'accordo nazionale di comparto e alle deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 39
Servizi essenziali in caso di sciopero

1. In caso di sciopero, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, dovranno essere assicurati i "servizi essenziali" previsti per legge.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO
DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 40
Doveri
(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale osservano le disposizioni del presente Regolamento Speciale, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento Organico del personale comunale svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità istituzionali indicate dal precedente art 3.
2. Fermi restando gli obblighi derivati dagli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 37 comma 1.
3. In servizio, l'appartenente al Corpo deve sempre avere particolare cura dell'aspetto esteriore e della persona.

Art. 41
Divieti
(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è fatto divieto di:
 - a) assentarsi dal servizio senza avvisare il superiore di turno;
 - b) prestarsi alla stesura o presentazione di ricorsi o esposti da parte di cittadini;
 - c) accettare denaro da terzi, anche se destinato al pagamento di tasse e diritti comunali, ammende o altro, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti;
 - d) interessarsi ed interferire durante il servizio in questioni estranee al servizio stesso;
 - e) fare uso dell'uniforme in orario non di servizio salva l'autorizzazione del Comandante, e fuori dal territorio comunale, salva l'autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato.

Art. 42

Orario e posto di servizio

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio stabilito dal Responsabile del Reparto o dal Comando per i servizi comuni.
2. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, chi smonta deve attendere l'arrivo di chi deve sostituirlo; in caso di mancato arrivo lo smontante deve avvisare prontamente il responsabile del servizio dal quale deve ricevere il consenso per abbandonare il posto.
3. Il numero di ore di servizio e le prestazioni straordinarie, preventivamente autorizzate, sono disciplinate dai contratti di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali e dal Regolamento organico del personale comunale.

Art. 43

Rapporti interni al Corpo di Polizia Municipale

1. Allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione tra i diversi gradi di responsabilità, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale devono improntare i rapporti gerarchici e funzionali al massimo rispetto, cortesia e lealtà, nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di sminuirne o menomarne in qualunque modo l'autorità, il prestigio e la dignità umana e professionale.

Art. 44

Comportamento in pubblico

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Durante i servizi l'appartenente al Corpo di Polizia Municipale deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia dei cittadini.
2. Egli deve, salvo quanto previsto dall'art. 41, corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità, operando in modo scevro da interessi personali.
3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge; in caso di necessità impiega la lingua straniera conosciuta.
4. L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio numero di matricola quando richiesto e, quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Art. 45

Saluto in servizio

1. La forma del saluto degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in servizio isolato è quella convenzionale consistente nel portare la mano destra distesa lungo la visiera del copricapo.
2. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, nei confronti delle istituzioni e delle Autorità che le rappresentano, è un dovere.

3. Il personale isolato ha l'obbligo di salutare inoltre:
 - a) il Sindaco, gli Assessori in carica, il Segretario Generale;
 - b) il S.S. Sacramento, la bandiera nazionale e quelle militari, il gonfalone della città, i gonfaloni dei Comuni decorati di medaglia al valore militare e civile, le autorità ed i simboli dello Stato ed i cortei funebri.
4. E' fatto divieto di rendere il saluto durante l'espletamento del servizio di viabilità, di ordine pubblico e di polizia giudiziaria.

Art. 46

Saluto del reparto inquadrato

1. Il reparto inquadrato deve il saluto alle persone e ai simboli di cui all'articolo precedente.
2. Gli onori del reparto sono resi dal responsabile del reparto stesso.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 47

Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento generale per il personale del Comune di Padova e dalle leggi sul pubblico impiego.

Art. 48

Casi di assenza dal servizio

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale - pure per giustificato ritardo - deve pervenire, anche telefonicamente, all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo all'ora di inizio del servizio in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento organico del personale comunale.

Art. 49

Accertamenti sanitari

1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo stesso, a seguito di certificazione medica motivata dall'USLL.
2. In casi di infermità fisica permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio secondo quanto previsto dall'art. 28.
3. Il Regolamento organico del personale comunale precisa le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 50

Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale

1. Il Comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di particolare rilevanza.
2. Le predette segnalazioni costituiscono titolo valutabile nelle prove concorsuali.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

Rinvio a disposizioni generali

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. La normativa definita nel presente regolamento sulle materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto dovrà essere attuata conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 52

Entrata in vigore del Regolamento

(articolo modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività delle deliberazioni di approvazione, va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni altro atto regolamentare che risulti in contrasto col presente Regolamento.
3. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Allegato 1

DISTINTIVI DI GRADO

(allegato modificato con delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

Agente Polizia Municipale V [^] - fascia C	<ul style="list-style-type: none">– iniziale: nessun distintivo– dopo dieci anni: " V " rosso
Specialista di Vigilanza (ex VI [^] q.f. - Fascia D)	una sbarretta metallica di colore azzurro lunga cm. 5 e larga cm. 2,5 con rombo metallico di colore argento, a rilievo
Ispettore di P.M. (ex VII [^] q.f. - fascia D)	<ul style="list-style-type: none">– iniziale: una stella dorata a 6 punte– dopo 5 anni: due stelle dorate a 6 punte– dopo 10 anni: tre stelle dorate a 6 punte
Funzionario di P.M. (ex VIII [^] q.f. - fascia D)	Torre e una stella dorata a 6 punte
Capo Servizio di P.M. (Dirigente)	Torre e due stelle dorate a 6 punte
Capo Settore, Comandante di P.M. (Dirigente)	Il Comandante, che per legge ne abbia titolo, può fregiarsi del grado superiore a quello previsto dal presente allegato

**NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE**

(attuazione D.M.I. 4 Marzo 1987)

ART. 1

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali è attribuita la qualità di Agente di pubblica sicurezza con decreto prefettizio secondo le modalità dell'art. 5, comma 2 della legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, abilitati al porto dell'arma, possono a termini di legge, portare senza licenza le armi di ordinanza in dotazione. (*delib. C.C. n. 175 del 13 ottobre 1997*)

ART. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.

Tale numero è pari a quello degli Addetti in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza abilitati al porto dell'arma, maggiorato, quale dotazione di riserva, di almeno 5% degli stessi. (*delib. C.C. n. 175 del 13 ottobre 1997*)

ART. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

ART. 4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica calibro 7,65, 9 corto, 9x21. (*delib. C.C. n. 175 del 13.10.1997 e G.C. n. 461 del 9 luglio 2001*)

Per i servizi di guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti in possesso dell'alta uniforme di cui all'art. 20 del Regolamento del Corpo.

ART. 5

Gli addetti in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza abilitati al porto dell'arma portano senza licenza le armi di cui sono dotati per i seguenti servizi: (*delib. C.C. n. 175 del 13.10.1997*)

- tutti i servizi esterni in qualsiasi modo effettuati;
- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e delle sedi degli uffici del Corpo e degli altri immobili comunali;
- servizi di vigilanza dell'armeria del Corpo;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta;
- eventuali altri servizi d'Istituto.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145. Nella tessera di servizio di cui all'art. 24 del Regolamento Speciale del corpo è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa. (*delib. C.C. n. 175 del 13 ottobre 1997 e G.C. n. 461 del 9 luglio 2001*)

ART. 6

Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nei decreti del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 e 22 agosto 1989 n. 341. (delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

ART. 7

Qualora i servizi siano espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, il Comandante determina i casi e le modalità dell'armamento nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

Il Sindaco deve comunicare ai Prefetti competenti la consistenza dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio comunale.

ART. 8

L'arma è assegnata in via continuativa agli addetti alla Polizia Municipale cui è consentito il porto dell'arma stessa per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. (delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

ART. 9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni.

Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltreché custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassette facilmente raggiungibili.

Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma.

ART. 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.P.I. 4 marzo 1987, n. 145 e D.P.I. 18 agosto 1989 n. 341 e successive modificazioni.

SERVIZIO CINOFILO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

(delib. G.C. n. 95 del 27 febbraio 2001)

Art. 1 – Compiti del responsabile della squadra cinofila.

- Formare le unità cinofile;
- Elaborare e aggiornare le direttive d'impegno in base ai compiti richiesti alle unità cinofile;
- Mantenere i soggetti, in ogni circostanza, nella perfetta efficienza fisica ed addestrativa;
- Iscrivere tutti i soggetti di proprietà dell'Amministrazione al L.O.I. (Libro Origini Italiane) istituito dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana);
- Assicurarsi che gli animali siano mantenuti e tenuti nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità alla normativa prevista in materia di iscrizione anagrafica canina.

(delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

Art. 2 – Formazione e aggiornamento.

I programmi relativi alla formazione ed aggiornamento delle unità cinofile sono elaborati tenendo conto delle esigenze di servizio, nell'ambito delle esigenze operative della Polizia Municipale.

A seguito dell'introduzione di nuove metodologie sia addestrative che operative, i conduttori cinofili potranno essere richiamati per conformarsi a tali tecniche in un periodo di aggiornamento con la possibilità di avvalersi dell'opera di personale qualificato, vedi figuranti e addestratori, esterni alla Polizia Municipale e reperiti nel mondo cinofilo.

Art. 3 – Scelta del personale.

I requisiti richiesti per essere ammessi a frequentare il corso di formazione:

- almeno 3 anni di servizio nella Polizia Municipale;
- attitudine caratteriale, con particolare riguardo alla fermezza, alla pazienza, alla perseveranza, all'amore per gli animali, all'equilibrio;
- volontarietà;
- assenza di allergie dovute al contatto con l'animale;
- idoneità alla corsa e alla marcia.

(delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

Art. 4 – Corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione.

La durata dei corsi è la seguente:

- non inferiore a 9 settimane per il corso base di ammissione alla qualifica di conduttore cinofilo;
- non inferiore a 6 settimane per il personale già qualificato conduttore cinofilo a cui venga assegnato un nuovo cane;
- la durata dei corsi può essere determinata di volta in volta secondo le esigenze didattiche;
- il requisito per istruttori del personale e preparatore dei cani è quello di possedere almeno 5 anni di anzianità quale conduttore cinofilo.

(delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

Art. 5 – Impiego.

I cani sono qualificati secondo le esigenze operative nei servizi di istituto da parte del Comando di Polizia Municipale.

Si sfruttano le doti atletiche, fisiche e sensoriali per espletare i seguenti servizi:

- compiti di vigilanza su obiettivi particolari, vale a dire dove le doti sensoriali del cane sono utili per segnalare intrusi in aree sottoposte a controllo in ambito urbano come parchi, argini, immobili ect.;
- ricerca e scoperta sostanze stupefacenti;
- difesa del conduttore da aggressioni perpetrate da malfattori;
- attacco, fermo, immobilizzazione di persone: con il morso o la museruola al fine di vincere una resistenza, respingere una minaccia o sventare la fuga dei malfattori, per impedirne ulteriori gesti a danno sia agli operatori di polizia, che a civili presenti sul luogo;
- obbedienza: consiste nella pratica di abituare il soggetto ad eseguire i comandi del conduttore attraverso una serie di esercizi.
- Secondo le esigenze operative, le unità cinofile possono essere impegnate in ausilio ad altri operatori di Polizia Giudiziaria.
(*delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001*)

Art. 6 – I canili

I canili sono costruiti in ricoveri individuali, con gli accorgimenti tecnici e le misure che l'esperienza, anche in campo amatoriale, insegna, adeguandole alla normativa vigente e ai materiali esistenti in modo da poter disporre di strutture idonee, dove l'animale può ritemperarsi dalle fatiche del servizio e può ripararsi in modo idoneo dagli agenti atmosferici. Le strutture devono comprendere degli spazi recintati dove l'animale possa muoversi a proprio piacimento senza costituire pericolo per sé o per altri.

Art. 7 – Assistenza veterinaria

L'assistenza veterinaria è assicurata da un veterinario presso il centro.

Il professionista è tenuto a visitare tutti i cani con periodicità almeno mensile ed ogni qualvolta i soggetti manifestino sintomi di malattia.

Per la prevenzione di malattie infettive ed infestive si applicano le disposizioni delle norme veterinarie.

Le vaccinazioni sono effettuate secondo le procedure e l'esperienza acquisita in campo dalla scienza medico-veterinaria e in ottemperanza alle norme veterinarie.

Il centro deve essere dotato di materiale di Primo Soccorso e di adeguate scorte di medicinali di uso più corrente, acquistate su prescrizione del veterinario curante e custodite in un apposito armadio.

Al termine di ogni periodo di infermità per malattia del cane, il veterinario curante deve rilasciare apposita certificazione di idoneità al servizio.

Art. 8 – Governo dei cani – obbligo dei conduttori

E' fatto obbligo giornaliero al conduttore di assicurare e verificare la perfetta igiene del cane, in particolare:

- spazzolatura quotidiana del mantello;
- frequente controllo e pulizia delle orecchie;
- ispezione degli spazi interdigitali al termine di ogni servizio o addestramento.

E' altresì obbligo del conduttore mantenere il soggetto nella migliore forma psicofisica e addestrativa, secondo le tecniche apprese durante il corso di formazione. A tale scopo sono previste delle giornate di addestramento.

Art. 9 – Mantenimento dei cani

Il mantenimento dei cani riguarda:

- l'alimentazione;
- l'acquisto dei medicinali;
- le spese veterinarie;
- i trasporti dei cani;
- le spese sostenute per l'iscrizione dei cani (ENCI/SAS);
- le spese per eventuali oneri comunali;

- le dotazioni di materiale per le pulizie, gli impianti ed il mantenimento in addestramento dei soggetti.

Quanto sopra dovrà essere assicurato da personale appositamente assunto per lo specifico compito.

Art. 10 - Matricola

I cani di Polizia Municipale devono essere coperti da polizza assicurativa contro i danni che possono essere cagionati a terzi e sono successivamente impiegati in servizio dopo un corso di addestramento fino al raggiungimento, nelle prove simulate, almeno del punteggio minimo per il conseguimento della qualifica.

Art. 11 – Dotazione di mezzi.

La Squadra Cinofila, dotata di proprio equipaggiamento ed armamento idoneo allo specifico servizio, sarà munita di veicoli attrezzati per il ricovero dei cani.

(delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)

Art. 12 – Assicurazione speciale per unità cinofila

L'Amministrazione comunale provvederà a contrarre apposita assicurazione per la copertura di eventuali danni a cose ed a persone derivanti dall'impiego dei cani.

(delib. G.C. n. 461 del 9 luglio 2001)